

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 4 – Funzioni operative e costi di gestione dell'Ufficio centrale analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria – UCAMP)	9
Missioni vevolevoli nella seduta del 13 maggio 2003	3	(Sezione 5 – Reintegrazione delle risorse finanziarie stanziare per la prevenzione e la cura delle malattie infettive e destinate invece ad altri impieghi)	11
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Disegno di legge n. 3618	12
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	4	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile)	12
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	12
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	12
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 – Articolo 1, annessi allegati A e B e relativa proposta emendativa)	13
Interrogazioni	7	(Sezione 5 – Articolo 2)	17
(Sezione 1 – Garanzia dei livelli occupazionali nelle regioni meridionali messi a rischio dalla crisi delle società Cedi Puglia e Conad)	7	(Sezione 6 – Articolo 3)	18
(Sezione 2 – Iniziative normative volte a garantire una maggiore sicurezza nell'utilizzo degli ascensori)	7	(Sezione 7 – Articolo 4)	18
(Sezione 3 – Normativa relativa alle tariffe agevolate in favore delle associazioni proloco)	8	(Sezione 8 – Articolo 5)	19
		(Sezione 9 – Articolo 6 e relativa proposta emendativa)	19

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 10 — Articolo 7 e relative proposte emendative)	20	(Sezione 17 — Articolo 14 e relativa proposta emendativa)	25
(Sezione 11 — Articolo 8)	21	(Sezione 18 — Articolo 15 e relative proposte emendative)	25
(Sezione 12 — Articolo 9)	21	(Sezione 19 — Articolo 16)	27
(Sezione 13 — Articolo 10)	22	(Sezione 20 — Articolo 17)	28
(Sezione 14 — Articolo 11)	22	(Sezione 21 — Articolo 18 e relative proposte emendative)	28
(Sezione 15 — Articolo 12 e relativa proposta emendativa)	23	(Sezione 22 — Articolo 19 e relative proposte emendative)	29
(Sezione 16 — Articolo 13 e relative proposte emendative)	23	(Sezione 23 — Ordini del giorno)	29

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 13 maggio 2003.**

Alemanno, Angioni, Armani, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Bricolo, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rivolta, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli,

Selva, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ZANELLA: « Norme per l'utilizzo degli animali a fini terapeutici nei trattamenti di sostegno psicologico » (3962);

AMICI e LEONI: « Concessione di contributi al comune di Acuto e alla provincia di Frosinone per la predisposizione di strutture di accoglienza ai visitatori in occasione della canonizzazione della Beata Maria De Mattias » (3963);

CENTO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte di Giugiana Masi » (3964).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 12 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro della salute:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante di-

sposizioni urgenti relative alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS)» (3961).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MANTINI ed altri: « Norme per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori » (3670) *Parere delle Commissioni IV, V, VI, VII, VIII, IX, X XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

FRAGALÀ: « Istituzione del Fondo nazionale di assistenza alle vittime dei reati » (3716) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;*

FRAGALÀ: « Delega al Governo per il trasferimento delle funzioni del pubblico ministero all'Avvocatura dello Stato » (3718) *Parere della I Commissione.*

VI Commissione (Finanze):

DELBONO ed altri: « Norme per favorire la partecipazione dei dipendenti al capitale d'impresa » (3642) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione » (3926) *Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

« Concessione di un contributo all'Agencia mondiale *antidoping* » (3918) *Parere delle Commissioni I, III, V e XII.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 9 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle seguenti fondazioni lirico-sinfoniche: Teatro comunale di Bologna, Teatro lirico di Cagliari, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro la Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia nazionale di Santa Cecilia, per gli esercizi dal 1995 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 155).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 16 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la relazione sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condizionamenti di tipo mafioso, relativa al secondo semestre 2001 (doc. LXXXVIII, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali)

Trasmissione dal vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 aprile 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione, riferita al secondo semestre 2002, sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (doc. CXLV, n. 4).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al decreto ministeriale n. 24272 di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla II Commissione (Giustizia), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2, dell'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) nonché alle sottindicate Commissioni:

n. 32524 — *alla VII Commissione (Cultura)*;

n. 46363 — *alla VI Commissione (Finanze)*.

Trasmissione dal Ministero della salute.

Il Ministero della salute ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la comunicazione relativa a due decreti del ministro della salute del 26 febbraio 2003, concernenti l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), nonché alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base nello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottindicate Commissioni permanenti:

un decreto del ministro degli affari esteri, in data 5 maggio 2003 — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

un decreto del ministro della difesa, in data 7 aprile 2003 — *alla IV Commissione (Difesa)*;

un decreto del ministro della salute, in data 26 febbraio 2003 — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinqües*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2003, che sono tutte

trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti in data 11 marzo 2003, un decreto in data 12 marzo 2003 ed un decreto in data 21 marzo 2003 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

due decreti in data 14 aprile 2003 ed un decreto in data 15 aprile 2003 del ministro dell'ambiente — *alla VIII Commissione (Ambiente)*.

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 9 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi

dell'articolo 4, comma 4, lettera *d*), della legge 11 febbraio 1994, n. 109. e successive modificazioni, una segnalazione della medesima Autorità concernente interventi nelle aree depresse del territorio nazionale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997 n. 135 e alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e analisi delle opere incompiute sul territorio nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Garanzia dei livelli occupazionali nelle regioni meridionali messi a rischio dalla crisi delle società Cedi Puglia e Conad)

A)

BURTONE, MEDURI, GERARDO BIANCO, DUILIO e MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

a Roma, in data 23 ottobre 2002, si è svolto un incontro in merito alla vertenza dei lavoratori dipendenti *Conad* e al futuro degli stessi;

in quella sede, come riferito dalle organizzazioni sindacali, la *Conad* ha manifestato la volontà di non ricomprendere nella trattativa i lavoratori facenti capo alla società controllata *Marketing Sud*, la cui azione ricade nelle regioni Sicilia e Calabria;

alla luce di questa affermazione la trattativa risulta non riguardare più i lavoratori siciliani e calabresi;

in particolare, si fa grave la situazione dei 120 lavoratori dei punti vendita e dei centri commerciali catanesi e delle 250 unità impiegate a Messina, il cui futuro si fa carico di incertezze, con la concreta prospettiva del licenziamento in un comprensorio già carico di tensioni;

si ritiene grave l'atteggiamento aziendale che pone a rischio quasi 400 posti di lavoro —:

quali azioni il Governo intenda porre in atto al fine di garantire i livelli occupazionali, come sollecitato dalle organizzazioni sindacali, e al fine di evitare il licenziamento dei lavoratori *Conad* di Catania e Messina. (3-01539)

(30 ottobre 2002).

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il 21 gennaio 2003 un centinaio di dipendenti della società « *Cedi Puglia* » ha organizzato una manifestazione di protesta, bloccando per circa due ore i binari della stazione ferroviaria di Bari;

la manifestazione di protesta è stata organizzata dopo che la società, che si occupa della distribuzione di beni ai supermercati e che gestiva i magazzini « *Gum* », ha deciso di chiudere tutti i punti vendita, mettendo a rischio il lavoro per circa 1.600 persone —:

se non ritenga urgente adoperarsi al fine di convocare un tavolo di trattativa tra le parti interessate, nell'intento di salvaguardare i livelli occupazionali e tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori coinvolti dalla decisione aziendale, che, se non intervengono fatti nuovi e positivi, aprirebbe, in un'area già colpita da altre e difficili vertenze, una grossa e difficile situazione di crisi economica e sociale. (3-01813)

(21 gennaio 2003).

(Sezione 2 – Iniziative normative volte a garantire una maggiore sicurezza nell'utilizzo degli ascensori)

B)

MASTELLA e MAZZUCA POGGIOLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in data 9 marzo 2003, l'ascensore di un palazzo nel quartiere del Vomero a

Napoli è improvvisamente precipitato a causa della rottura dell'asse dell'argano, con conseguente scivolamento delle funi nella carrucola: nello schianto al suolo, una donna di 57 anni è morta e altre tre persone sono rimaste ferite;

in data 12 marzo 2003, una donna di 90 anni è morta dopo essere precipitata nel vano dell'ascensore di una casa di riposo ad Abbiategrosso nel milanese;

la normativa in materia di sicurezza degli ascensori risulta inadeguata e nessuna legge obbliga a controllare le cabine più vecchie: su 750 mila impianti, infatti, solo per 40 mila di essi sono previsti controlli vincolanti, mentre per la gran parte, tutti con almeno cinque anni di età, non esistono precise disposizioni, ma solo generiche raccomandazioni agli amministratori di condominio —:

quali iniziative normative intenda porre in essere per risolvere la problematica della sicurezza in materia. (3-02071) (13 marzo 2003).

GIUSEPPE GIANNI. — *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della salute.* — Per sapere — premesso che:

quasi quotidianamente si verificano, ormai, incidenti dovuti al malfunzionamento di ascensori, che causano la morte o il ferimento di persone;

questi continui incidenti rendono necessario un controllo sullo stato e sulla sicurezza degli ascensori esistenti nei condomini, prevedendo la certificazione dell'avvenuta verifica;

è, altresì, opportuno dare seguito ad una raccomandazione della Commissione europea del 1995, che suggerisce l'adeguamento delle condizioni di sicurezza degli impianti più vecchi a quelle che attualmente valgono per gli ascensori di nuova costituzione —:

quali iniziative normative il Governo intenda adottare per evitare il ripetersi di questi gravi incidenti affinché possa essere garantita la manutenzione ordinaria degli ascensori prevista dalla legge. (3-02274) (12 maggio 2003). (ex 4-05824 del 25 marzo 2003).

(Sezione 3 — Normativa relativa alle tariffe agevolate in favore delle associazioni pro-loco)

C)

TIDEI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 23 luglio 1986 il ministero delle finanze, X divisione, emanava la circolare n. 1912, con la quale riconosceva il ruolo e la valenza che le associazioni *pro loco* hanno su tutto il territorio nazionale, concedendo l'applicazione di un tariffario agevolato alle *pro loco*, equiparandole nel trattamento agli spettacoli viaggianti;

l'Enel, all'inizio del 2001, confermava la validità del trattamento tariffario legato agli allacciamenti temporanei equiparati agli spettacoli viaggianti;

contrariamente a quanto disposto, gli uffici periferici dell'Enel hanno seguito una pluralità di criteri, procedendo a trattamenti disomogenei, che hanno violato le direttive del ministero delle finanze e leso l'univocità dei comportamenti, dando luogo a disguidi operativi ed anche a contenziosi —:

se non ritenga opportuno verificare la situazione creatasi e ripristinare la validità delle direttive contenute nella circolare n. 1912 del 23 luglio 1986, anche al fine di garantire l'uniformità di trattamento da parte dell'Enel;

se, in particolare, accogliendo la sollecitazione dell'Unpli, non consideri necessario procedere ad un'altra convenzione Enel-Unpli per eliminare la diversità delle

interpretazioni e garantire a tutte le associazioni *pro loco* l'identico trattamento su tutto il territorio nazionale. (3-01117)

(20 giugno 2002).

(Sezione 4 – Funzioni operative e costi di gestione dell'Ufficio centrale analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria – UCAMP)

D)

ASCIERTO. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 2001, l'allora ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emanò un decreto per la costituzione di un « Ufficio centrale analisi e monitoraggio della falsificazione monetaria ed altri mezzi di pagamento », con compiti di « gestire le informazioni ai fini della valutazione dell'impatto economico e finanziario ». A capo di questo ufficio venne collocato tale Renzo Antonini, da poco rientrato da Bruxelles, dirigente presso quel dicastero;

la costituzione di questo ufficio, denominato poi « Ucamp », è stata più volte fatta apparire come prevista, dapprima nell'orientamento (prima della definitiva approvazione), poi nello specifico contenuto dell'articolo 2 del regolamento europeo n. 1338 del 2001. Ciò può essere ravvisato anche nella stessa presentazione del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito dalla legge n. 409 del 23 novembre 2001, la quale, comunque, non entra nella trattazione della specifica istituzione di questo ufficio, ma su una più generica previsione di dati da comunicare al ministero dell'economia e delle finanze per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario e per le cosiddette « finalità di cui al regolamento europeo n. 1338 del 2001 »;

ma non risulta così: infatti, l'articolo 2 di tale regolamento prevede in modo

chiaro e non equivoco come ufficio centrale per raccogliere ed analizzare i dati sulle falsificazioni dell'euro quello di cui alla convenzione di Ginevra del 1929 (articolo 12): l'ufficio, ai sensi della convenzione di Ginevra del 1929, in Italia già esisteva (dal 1935) e tuttora esiste presso il servizio *Interpol* del ministero dell'interno (come del resto in tutti gli altri Paesi europei);

quindi, l'Ucamp, che si è contrapposto alle competenze altrui, non doveva essere costituito;

le altre autorità riconosciute per analizzare i dati tecnici e statistici sono da sempre: la Banca d'Italia (Centro nazionale analisi – Cna) per le banconote e la Zecca dello Stato (Centro nazionale analisi per le monete – Cnac) per le monete, mentre, per le forze di polizia, l'Arma dei carabinieri (cui è riconosciuto il consolidato interesse nel settore), la polizia di Stato e la guardia di finanza;

non è stata, poi, persa alcuna occasione per imporre all'attenzione degli organismi europei e nazionali questo nuovo ufficio;

inoltre, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento europeo n. 1338 del 2001, « gli Stati membri (non i ministeri dell'economia) dovevano comunicare alla Banca centrale europea ed alla Commissione europea l'elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 2, lettera *b*) »;

la lettera è stata così inviata da parte del solo dicastero dell'economia e delle finanze (si veda lettera n. 704419 del 14 dicembre 2001), ma senza l'intervento, almeno apparentemente, « indispensabile » né del ministero dell'interno, né della Presidenza del Consiglio dei ministri (quest'ultima avrebbe dovuto indicare le « autorità » preposte, anche per il coinvolgimento, predominante nella lotta alla falsificazione monetaria, di organismi che non fanno capo al solo ministero dell'economia e delle finanze);

stupisce, in particolare, l'inerzia del ministero dell'interno, che ha, in pratica, scarsamente contrastato ciò che è accaduto solo in Italia, e cioè la creazione di un altro ufficio centrale del falso monetario, con l'accettazione di due uffici di tale tipo: uno, quello che esiste in quasi tutti i Paesi del mondo, e cioè quello, « ai sensi della Convenzione di Ginevra » presso il ministero dell'interno con compiti e funzioni ben definite sin dal 1929, l'altro, l'Ucamp (esistente solo in Italia ed in nessun altro Paese europeo), che di centrale ha solo il nome, non avendo alcuna funzione di coordinamento e tantomeno operativa, ma solo quella, peraltro già prevista per l'ufficio costituito ai sensi della Convenzione di Ginevra, di raccogliere dati statistici, che non possono essere né di carattere operativo, né di polizia;

i responsabili dell'Ucamp, quasi a giustificare l'importanza che si sono autoattribuiti, hanno cominciato a realizzare i cosiddetti « rapporti sul falso », che fanno sorgere notevoli perplessità: basti pensare che le cosiddette « segnalazioni », prese come elementi fondamentali dal citato ufficio, non tengono presente, come principale elemento di valutazione (fornendo, quindi, dati provvisori e parziali), la consistenza dei sequestri effettuati, per cui, se una forza di polizia sequestra un milione di banconote sicuramente false, ciò è considerato un caso e lo stesso vale se un commerciante versa in banca una banconota sospetta (poi risultata vera);

circa lo studio dell'impatto economico e finanziario delle falsificazioni euro (obiettivo principale dell'Ucamp, che svolge attività prevalentemente statistica sui dati già raccolti dalla Banca d'Italia e da altri enti — ex articolo 7, del decreto-legge n. 350 del 2001), c'è da constatare che l'ammontare globale del valore nominale di tutte le banconote euro false sequestrate nel 2002 è una somma che non riesce a coprire la sola retribuzione annua degli effettivi dell'Ucamp (escluse, cioè, le altre ingenti spese per *database*, frequenti missioni all'estero di elevato numero di

persone, attività promozionali, cene di rappresentanza, pagamento corsi, impiego di locali e personale, guardia di finanza compresa, per le quali è riuscito ad ottenere appositi capitoli nel bilancio del ministero dell'economia e delle finanze). Un po' troppo per un ufficio non previsto da alcuna disposizione europea, che svolge l'unica funzione di assemblare dati già elaborati e riepilogati da altri —:

se i Ministri interrogati possano fa saper le valutazioni realistiche e concrete sulle notevoli spese per la creazione ed il mantenimento dell'Ucamp rispetto alla contenuta resa;

a quanto ammontino gli stipendi annuali di tutto il personale dell'Ucamp;

quanto sia costata e quanto stia costando la invero appariscente e completa banca dati (ce ne sono già altre esistenti o in corso di installazione, come quella della Banca d'Italia, quella della Banca centrale europea — *Counterfeit monitoring system* — quelle di *Europol* e di *Interpol*);

quanto costino le frequenti missioni all'estero di appartenenti all'Ucamp ed alla guardia di finanza e se sia vero che alle riunioni estere si presentano quattro o cinque persone, quando la consistenza media delle altre delegazioni è di una ogni unità;

a quanto ammontino i fitti figurativi di locali e ambienti;

a quanto ammonti la spesa sostenuta dal ministero dell'economia e delle finanze per l'intera struttura e se corrisponda al vero che il 5 dicembre 2002 siano state invitate a cena, presso Villa Miani in Roma, centinaia di persone in occasione di un seminario *Pericles* tenutosi nei locali dell'*Hotel Excelsior*;

se non ritenga di dover sopprimere questo ufficio e lasciar lavorare chi, da sempre, si è occupato di lotta alla falsificazione monetaria, evitando così sovrapposizioni e burocratizzazione eccessiva (con richiesta di dati e formulari minuziosi). (3-01955)

(17 febbraio 2003).

(Sezione 5 – Reintegrazione delle risorse finanziarie stanziata per la prevenzione e la cura delle malattie infettive e destinate invece ad altri impieghi)

E)

ZANELLA e PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2003, sono state varate disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale e dai possibili rischi di attentati di natura terroristica;

la copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza viene effettuata attraverso il corrispondente taglio al capitolo relativo agli interventi di prevenzione e cura delle malattie infettive, diffuse e quarantenarie e delle epidemie;

le risorse di competenza del ministero della salute, stornate al dipartimento della protezione civile per l'emergenza bioterrorismo, rischiano di rendere fortemente inadeguata la risposta delle strutture sanitarie italiane in relazione alle eventuali emergenze, come la diffusione della Sars (*Severe acute respiratory syndrome*) o della tubercolosi —:

a quanto ammonteranno le risorse sottratte al ministero della salute per finanziare gli interventi previsti dall'ordinanza del 28 marzo 2003;

se e con quali strumenti il Ministro dell'economia e delle finanze intenda reintegrare i fondi del ministero della salute destinati ad affrontare le emergenze sanitarie derivanti dalle malattie infettive, alla luce dei rischi connessi alla diffusione di *virus* letali, come quello della polmonite atipica o della tubercolosi. (3-02210)

(16 aprile 2003).

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO
DI OBBLIGHI COMUNITARI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA
DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE. LEGGE
COMUNITARIA 2003 (3618)**

(A.C. 3618 – Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA
SEDUTA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – *(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante attuazione della direttiva 93/39/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, recante attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali).* – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il responsabile dell'immissione in commercio di specialità medicinali che viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, nonché i medici, i farmacisti, i sanitari ed i legali rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle direzioni sanitarie che violano l'obbligo di segnalazione delle reazioni avverse di cui all'articolo 4 sono puniti con l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro e con l'arresto fino a sei mesi. »

7. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3618 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3618 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3618 — Sezione 4)**ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A
E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL
TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei

deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute anche con riguardo alle eventuali previste coperture finanziarie con oneri a carico dello Stato.

ALLEGATO A

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

ALLEGATO B

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).

2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE.

2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.

2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a sanzioni penali aggiungere le seguenti: o alla loro soppressione o modifica.

1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3618 - Sezione 5)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponcano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponcano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare

fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

(A.C. 3618 – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordina-

mento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

(A.C. 3618 – Sezione 7)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti inte-

ressati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono pre-determinate e pubbliche.

(A.C. 3618 – Sezione 8)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

(A.C. 3618 – Sezione 9)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEM-
PIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DE-
LEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: « notaro » è sostituita dalla seguente: « notaio »;

b) al numero 1°, le parole: « del regno » sono sostituite dalle seguenti: « italiano o di un altro Paese membro dell'Unione europea »;

c) al numero 4°, le parole: « in una delle Università del Regno » sono sostituite dalle seguenti: « in una università italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148 »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma sono sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile).

Sopprimerlo.

6. 1. Antonio Pepe.

(A.C. 3618 – Sezione 10)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, è sostituito dal seguente:

«Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).

Sopprimerlo.

7. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis. – *(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante attuazione della direttiva 93/39/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, recante attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali).* – 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il responsabile dell'immissione in commercio di specialità medicinali che viola l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, nonché i medici, i farmacisti, i sanitari ed i legali rappresentanti delle aziende sanitarie locali e delle direzioni sanitarie che violano l'obbligo di segnalazione delle reazioni avverse di cui all'articolo 4 sono puniti con l'ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro e con l'arresto fino a sei mesi.»

7. 01. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(A.C. 3618 – Sezione 11)**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 8.**

(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonché ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario, entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1. 3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 ».

(A.C. 3618 – Sezione 12)**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 9.**

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).

1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministro della salute, sentito il competente Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e sino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire sempreché non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

2. Il Governo è autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:

a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del citato decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni;

b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.

(A.C. 3618 – Sezione 13)

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 10.

(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, dopo le parole: « del-

l'Unione europea » sono inserite le seguenti: « o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo ».

(A.C. 3618 – Sezione 14)

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 11.

(Delega al Governo in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla finalità della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della sicurezza pubblica ed alla prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica;

c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano conservati per un periodo di tempo limi-

tato, per le finalità di cui alla lettera *b*) del presente comma.

(A.C. 3618 – Sezione 15)

**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento ed integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE, al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente, salvaguardando nel contempo la competitività dei sistemi territoriali e delle imprese ed evitando fenomeni di distorsione della concorrenza sui mercati sia nazionali sia comunitari;

c) salvaguardare le azioni già poste in essere dalle autorità locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare, stabilire procedure che garan-

tiscano la partecipazione del pubblico alla predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire nel territorio i problemi dell'inquinamento acustico.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di tutela dall'inquinamento acustico).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tutela dell'ambiente aggiungere le seguenti: e della salute.

12. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

(Approvato)

(A.C. 3618 – Sezione 16)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 13.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

1. In caso di calamità sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio dell'autoriz-

zazione devono comunque assicurare i seguenti adempimenti:

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;

c) informano la Commissione europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Expo il 25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

Sopprimerlo.

***13. 1.** Giordano, Vendola.

Sopprimerlo.

***13. 4.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'alinea del comma 2 con il seguente: Nei casi eccezionali previsti dall'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i seguenti adempimenti:

****13. 2.** Giordano, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sostituire l'alinea del comma 2 con il seguente: Nei casi eccezionali previsti dall'articolo 1 della direttiva 85/337/CEE, i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale definite dalle norme vigenti, rispettando i seguenti adempimenti:

****13. 5.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte.

13. 6. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: eventualmente.

13. 3. Giordano, Vendola.

(A.C. 3618 – Sezione 17)**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 14.**

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, le parole: « o il ricupero » sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 14.**

(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Sopprimerlo.

14. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

(A.C. 3618 – Sezione 18)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 15.**

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui

all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione ed al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione; svolgimento del rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento; accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione, di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i tirocini; attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

b) definire la nozione di discriminazione come « diretta » quando una persona è trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione « indiretta » quando una disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri, mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, salvo che il differente trattamento sia giustificato da ragioni oggettive ovvero, nel

caso di attività di lavoro, caratteristiche specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro svolgimento; definire la nozione di « molestie » quando viene posto in essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato che persiste, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona che lo subisce come offensivo, pregiudicando obiettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di intimidazione nei suoi confronti; definire la nozione di « molestie sessuali » quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie e le molestie sessuali come discriminazioni;

c) prevedere l'applicazione del principio di parità di trattamento senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo indennizzo;

d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-qui-quies della direttiva 76/207/CE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto della normativa nazionale vigente, degli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125, e della disciplina relativa alla istituzione degli organismi di parità;

e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.

15. 11. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le promozioni aggiungere le seguenti: , l'assunzione di ruoli di responsabilità e di vertice aziendali.

15. 1. Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: apparente neutri, mettono aggiungere le seguenti: o possono mettere.

15. 2. Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: che persiste, anche fino a: nei suoi confronti.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: in maniera manifesta.

15. 3. Giordano, Deiana, Titti De Simone, Mascia, Russo Spina, Valpiana, Motta.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: che persiste, anche *fino a:* nei suoi confronti *con le seguenti:* connesso al sesso di una persona, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

15. 4. Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: quando il suddetto comportamento abbia in maniera manifesta una connotazione sessuale *con le seguenti:* una situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

15. 5. Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e pertanto vietate.

15. 6. Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ; il rifiuto di tali comportamenti o la sottomissione ad essi da parte di una persona non possono essere utilizzati per prendere una decisione riguardo a detta persona.

15. 7. Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) promuovere iniziative affinché i datori di lavoro e i responsabili dell'accesso alla formazione professionale pongano in essere misure per prevenire tutte

le forma di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali sul luogo di lavoro.

15. 8. Giordano, Titti De Simone, Deiana, Mascia, Valpiana.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: codici di comportamento, *aggiungere le seguenti:* programmi formativi,

15. 9. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: esperienze e pratiche *aggiungere le seguenti:* , adottando modalità organizzative per consentire la conciliazione tra vita professionale e familiare,

15. 10. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

(A.C. 3618 - Sezione 19)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi).

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituita dalla seguente:

« *b)* "unità veloce da passeggeri": un'unità veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti più di dodici passeggeri; ».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali ». 3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, è sostituito dal seguente:

« 2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unità ».

(A.C. 3618 – Sezione 20)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 17.

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo).

1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo; ».

(A.C. 3618 – Sezione 21)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme

sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).

1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *2-bis.* L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle forze di polizia dello Stato.

2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma *2-bis* possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa. *2-quater.* Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma *2-bis*, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma *2-bis*, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388 ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI
LEGGE**

ART. 18.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Giordano, Deiana, Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***18. 2.** Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

(A.C. 3618 – Sezione 22)**ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 19.**

(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati;

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.

2. Gli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 19.**

(Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento).

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

19. 2. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione ambientale integrata.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

19. 3. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

19. 1. Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Zanella.

(A.C. 3618 – Sezione 23)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

tra le direttive di cui si dispone l'attuazione tramite delega legislativa al Governo nell'ambito del disegno di legge comunitaria vi è la direttiva 2002/92/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni settori ad alta intensità di lavoro;

la direttiva 2002/92/CE dispone la proroga al 31 dicembre 2003 del termine per l'applicazione da parte degli Stati membri di una aliquota IVA ridotta per i servizi ad alta intensità di manodopera, tra cui viene richiamato, in particolare, quello delle riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private;

tra i settori ad alta intensità non può non richiamarsi quello della lavorazione del legno, caratterizzato da un elevato numero di impiegati nel settore e da un'intensa attività lavorativa;

nel libro bianco sul *welfare*, presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nel mese di febbraio 2003, si sottolinea l'importanza di prevedere adeguate politiche familiari e, in particolare, in favore delle giovani coppie anche la fine di consentire un innalzamento del tasso di natalità che rappresenta una condizione necessaria per ristabilire nel Paese un quadro di rinnovamento generazionale coerente con il mantenimento della coesione sociale e lo sviluppo economico;

nel libro bianco sul *welfare* si evidenzia la necessità di governare i processi di mutamento demografico che incidono sulle strutture di base dell'Italia, ovvero sulla famiglia, sui modi in cui la solidarietà si esprime e si proietta e sui rapporti tra le generazioni; in quest'ottica vanno presentate le proposte relative al nuovo ruolo della famiglia e della cittadinanza;

si ravvisa l'esigenza di estendere l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta a coloro che acquistano arredi in legno nell'ambito degli interventi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, con particolare riferimento agli acquisti effettuati dalle giovani coppie,

impegna il Governo

ad intervenire, anche tramite l'adozione di appositi provvedimenti normativi, al fine di consentire l'applicazione di un'aliquota IVA agevolata, come previsto dalla direttiva 2002/92/CE, per le giovani coppie che

acquistano arredi in legno nell'ambito degli interventi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.

9/3618/1. Di Teodoro, Guido Giuseppe Rossi, Stucchi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo n. 44 del 1997 di recepimento della direttiva 93/39/CE in materia di farmaci, prevedeva all'articolo 11 una sanzione penale, ossia l'ipotesi di arresto fino a 6 mesi, per la mancata segnalazione di gravi casi di reazioni avverse all'utilizzo di farmaci immessi sul mercato. Questo obbligo di segnalazione si estendeva dal responsabile dell'immissione in commercio, ai medici, ai farmacisti, ai sanitari e ai legali rappresentanti delle Asl;

poche settimane fa, è stato emanato il decreto legislativo n. 95 dell'8 aprile 2003 in attuazione della direttiva 2000/38/CE (direttiva inserita nell'allegato A della legge comunitaria 2001 — Legge 39/02) sempre in materia di specialità medicinali, il quale decreto sopprime in modo ingiustificato quella sanzione penale inserita nell'articolo 11 della legge n. 44 del 1997, prevedendo al suo posto una sanzione pecuniaria;

inoltre il termine di segnalazione all'autorità sanitaria per le reazioni avverse gravi ai medicinali sempre previsto dal decreto legislativo n. 44 del 1997, è stato spostato da 3 a 15 giorni;

l'analisi del testo della direttiva 2000/38/CE (attuata appunto con decreto legislativo n. 95 del 2003) non conteneva affatto l'eliminazione di questa figura di reato, ma è stata introdotta solo in sede di recepimento della stessa;

la direttiva 200/38/CE era inserita nell'allegato A e la legge comunitaria prevede che gli schemi di decreto legislativo delle direttive dell'allegato A non debbano

essere trasmessi alle Camere per il parere, salvo nel caso in cui non sia « previsto il ricorso a norme penali »;

della legge comunitaria 2001 e quindi, come tutte le direttive inserite in questo allegato (tranne quelle in cui è previsto il ricorso a sanzioni penali), non deve passare per il parere al Parlamento, ne segue che il Parlamento non ha potuto esprimere alcun parere su questa modifica penale introdotta;

impegna il Governo

a reintrodurre la norma penale soppressa o perlomeno ad introdurre sanzioni più severe in ottemperanza degli obblighi di segnalazione di gravi casi di reazioni avverse all'utilizzo di farmaci immessi sul mercato.

9/3618/2. (Nuova formulazione). Zanel-
la, Cima, Pecoraro Scanio, Boato, Bul-
garelli, Cento, Lion.

La Camera,

in sede di approvazione della legge
comunitaria 2003,

premesso che:

il 19 novembre 2002 la petroliera
Prestige, si è spezzata in due al largo delle
coste spagnole e portoghesi, con un carico
di 77.000 tonnellate di greggio a bordo;

a largo delle coste galiziane sono
state raccolte 12.350 tonnellate di « fuel
oil » fuoriuscito mentre sulle spiagge gali-
ziane si è dovuto lavorare per ripulire
oltre 3500 tonnellate di residui di carbu-
rante;

la petroliera aveva struttura defi-
nita « a scafo semplice », il che significa
che fra il petrolio e l'acqua c'è solo uno
strato di acciaio ed era stata costruita nel
1976;

si è trattato di uno dei peggiori
disastri ecologici causati da una petroliera:
una vera e propria catastrofe ambientale e
umana. L'olio pesante trasportato dalla

« *Prestige* » è simile a quello che inquinò
per mesi le coste francesi nell'incidente
dell'*Erika* del 1999;

in seguito all'incidente della *Pre-
stige*, Spagna e Francia hanno concordato
in un vertice tenuto a Malaga il 26 no-
vembre 2002 il bando delle petroliera
senza doppio scafo o in servizio da più di
25 anni dalle loro acque;

quello della *Prestige* è solo l'ultimo
di una drammatica serie di incidenti ana-
loghi che hanno comportato danni talvolta
irrimediabili al nostro ecosistema marino,
tra i più eclatanti si ricordano i seguenti:

a) il 18 marzo 1967 la petroliera
liberiana *Terrey Canyon* naufragò davanti
alle coste della Bretagna; si persero in
mare 123.000 tonnellate di petrolio e la
chiazza di petrolio raggiunse i 300 km
quadrati;

b) il 21 agosto 1972 si scontra-
rono due petroliere liberiane davanti alle
Coste sudafricane: dall'incidente che coin-
volse la *Taxanita* e la *Oswego Guardian*
vennero riversate in mare 100.000 tonnel-
late di greggio;

c) il 7 giugno 1975 l'incidente
della petroliera giapponese *Showa Maru*:
la nave fece naufragio nello stretto di
Malacca e affondò con le sue 237.000
tonnellate di petrolio;

d) il 5 agosto 1983, Capo di
Buona Speranza, la petroliera spagnola
Castillo de Bellver rovesciò in mare
250.000 tonnellate di greggio;

e) il 24 marzo 1989 ci fu il
disastro della *Exxon Valdez*: la petroliera
americana si schiantò contro un iceberg in
Alaska, dopo l'incidente si rovesciarono in
mare 42 milioni di litri di petrolio; la
marea nera raggiunse i 250 chilometri
quadrati determinando la più grande ca-
tastrofe ecologica nella storia degli Stati
Uniti;

f) l'11 aprile 1991, la petroliera
Haven si incendiò dopo un'esplosione nei
pressi del porto di Genova, facendo rove-
sciare in mare 80.000 tonnellate di greggio;

g) il 12 marzo 1995 30 mila litri di greggio fuoriuscirono dalla petroliera olandese *Patric*, devastando per più di 20 chilometri il corso del Danubio, nella Bassa Baviera;

h) il 15 febbraio 1996, la petroliera liberiana *Sea Empress*, dopo essersi incagliata nel sud del Galles, perse 70.000 tonnellate di greggio;

i) il 2 gennaio 1997, un forte temporale provocò il naufragio nelle vicinanze dell'isola di Oki, in Giappone, della petroliera russa *Najodka* facendole rovesciare parte del contenuto in mare;

j) l'8 febbraio 1997, la petroliera panamense *San Jorge* si incagliò al largo delle Coste dell'Uruguay, rovesciando in mare parte delle sue ottantamila tonnellate di carico (petrolio e combustibili raffinati);

k) il 12 dicembre 1999, la petroliera *Erika* dell'armatore italiano Savarese naufragò davanti alle coste della Bretagna francese, riversando in mare circa 10 mila tonnellate di greggio che contaminarono più di 400 chilometri di costa;

l) il 3 ottobre 2000 la petroliera panamense *Natuna Sea* rovesciò 7.000 tonnellate di greggio davanti a Singapore e una chiatta della società argentina Pluspetrol perse 20.000 litri di greggio nel nord-est del Perù;

m) il 4 aprile 2000, l'imbarcazione cipriota *Verginia II*, fermata dalla guardia costiera brasiliana, si schiantò

contro il molo del porto brasiliano di Sao Sebastiao, rovesciando in mare 86.000 litri di greggio;

n) il 16 gennaio 2001 la petroliera ecuadoregna *Jessica* si arenò presso l'isola San Cristobal, nel paradiso faunistico delle Galapagos, disperdendo in mare gran parte dei circa 900.000 litri di greggio trasportati;

o) il 28 marzo 2001, lo scontro tra due imbarcazioni nel Baltico provocò il riversamento di 1900 litri di petrolio davanti alle coste della Danimarca;

p) il 14 aprile 2001 naufragò nel mare degli Emirati Arabi la petroliera *Zainab* con a bordo 1300 tonnellate di carburante diretti in Pakistan;

considerato che:

proprio oggi due petroliere sudcoreane sono entrate in collisione al largo del porto sudorientale di Pusan; si stima che 200 mila tonnellate siano già uscite dallo scafo delle petroliere, e abbiano in parte raggiunto la costa, nonostante gli sforzi della polizia marittima per contenere la fuoriuscita e l'espandersi del petrolio,

impegna il Governo:

a convertire il prima possibile, senza indugio la direttiva 2002/84/CE e le restanti normative europee in materia.

9/3618/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Lion, Bulgarelli.

